Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 luglio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 165 DEL 22 LUGLIO 1953:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 7 luglio 1953, ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate dal Presidente del Consiglio dei Ministri on. dott. Alcide De Gasperi anche a nome dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto, in pari data, il Presidente della Repubblica ha incaricato l'on. dott. Alcide De Gasperi, Deputato al Parlamento, di comporre il nuovo Ministero.

In relazione a tale incarico, con decreto in data 16 luglio 1953, il Presidente della Repubblica ha nominato l'on. dott. Alcide De Gasperi, Deputato al Parlamento, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, con altro decreto, in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. avv. Attilio Piccioni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'on. dott. Pietro Campilli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. prof. Amintore Fanfani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

l'on. prof. Guido Gonella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e la Giustizia;

l'on. dott. prof. Giuseppe Pella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il Bilancio e ad interim per il Tesoro;

l'on. avv. prof. Ezio Vanoni, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

l'on. prof. Giuseppe Codacci-Pisanelli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la Difesa;

l'on. prof. Giuseppe Bettiol, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la Pubblica istruzione;

l'on. avv. Giuseppe Spataro, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i Lavori pubblici;

l'on. avv. Rocco Salomone, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste;

l'on. prof. Giuseppe Togni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i Trasporti;

l'on. avv. Umberto Merlin, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le Poste e le Telecomunicazioni;

l'on. avv. Silvio Gava, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per l'Industria ed il Commercio;

l'on. avv. Leopoldo Rubinacci, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il Lavoro e la Previdenza sociale;

l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il Commercio con l'Estero;

l'on. avv. Bernardo Mattarella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la Marina mercantile.

Con decreti, poi, in data 17 luglio 1953, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. dott. Giulio Andreotti, Deputato al Parlamento, ed ha nominato Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli onorevoli avv. Giorgio Tupini, Deputato al Parlamento, e avv. prof. Roberto Lucifredi, Deputato al Parlamento:

gli Affari esteri, gli on/li prof. Francesco Maria Dominedò, Deputato al Parlamento, e avv. Lodovico Benvenuti, Deputato al Parlamento;

l'Interno, l'on. avv. Guido Bisori, Senatore della Repubblica;

la Grazia e la Giustizia, l'on. avv. Fernando Tambroni, Deputato al Parlamento;

il Bilancio, l'on. dott. Mario Ferrari Aggradi, Deputato al Parlamento;

il Tesoro, gli on/li avv. Ennio Avanzini, Deputato al Parlamento, dott Rodolfo Vicentini, Deputato al Parlamento, dott. Mario Zotta, Senatore della Repubblica, e avv. Gennaro Cassiani, Deputato al Parlamento.

le Finanze, gli on/li avv. Edgardo Castelli, Deputato al Parlamento, e dott. Angelo Mott, Senatore della Repubblica;

la Difesa, gli on/li dott. prof. Edoardo Angelo Martino, Deputato al Parlamento, avv. prof. Giacinto Bosco, Senatore della Repubblica, e avv. Gaetano Vigo, Deputato al Parlamento;

la Pubblica istruzione, gli on/li prof. Raffaele Resta, Deputato al Parlamento, e dott. prof. Angelo Di Rocco, Senatore della Repubblica;

i Lavori pubblici, l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento;

l'Agricoltura e le Foreste, gli on/li dott. professore Luigi Gui, Deputato al Parlamento, e dott. professore Mariano Rumor, Deputato al Parlamento;

i Trasporti, l'on. avv. Giovanni Bovetti, Deputato al Parlamento;

le Poste e le Telecomunicazioni, l'on. avv. professore Enrico Carboni, Senatore della Repubblica;

l'Industria ed il Commercio, gli on/li ing. Emilio Battista, Senatore della Repubblica, e Gioacchino Quarello, Deputato al Parlamento;

il Lavoro e la Previdenza sociale, gli on/li professore Rinaldo Del Bo, Deputato al Parlamento, e dott. Umberto Delle Fave, Deputato al Parlamento;

il Commercio con l'Estero, l'on. Mario Martinelli, Deputato al Parlamento;

la Marina mercantile, l'on. ing. prof. Basilio Focaccia, Senatore della Repubblica.

(3611)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1952, n. **4591.**

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile « Giuseppe Consalvi », con sede nel comune di Casoli (Chieti).

N. 4591. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale civile « Giuseppe Consalvi », in Casoli (Chieti), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 97. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. **4592.**

Erezione in ente morale della Casa di riposo « San Giacomo », con sede nel comune di Mandas (Cagliari).

N. 4592. Decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, col quale, sulla proposta del Ministro ad interim per l'interno, la Casa di riposo « San Giacomo », con sede nel comune di Mandas (Cagliari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 96. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. **4593.**

Soppressione di sei fabbricerie di chiese parrocchiali, in provincia di Bergamo.

N. 4593. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono soppresse sei fabbricerie delle chiese parrocchiali, in provincia di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 95. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. **513.**

Distacco della frazione Colombè dal comune di Caselle Torinese ed aggregazione al comune di Robassomero (Torino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze 6 e 24 settembre 1946, con le quali la totalità dei contribuenti delle cascine Colombaro, Cavaliera e Piccono, appartenenti al comune di Caselle Torinese e costituenti la frazione « Colombè », in provincia di Torino, ha chiesto la aggregazione delle medesime al comune di Robassomero;

Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Robassomero, espresso con le deliberazioni 29 maggio 1946, n. 16, 18 giugno 1948, n. 238, 9 settembre 1949, n. 371 e 13 dicembre 1951, n. 16;

Viste le deliberazioni 29 settembre 1952, n. 92 della Giunta municipale e 7 luglio 1946, n. 20, 11 settembre 1949, n. 273 e 9 dicembre 1951, n. 42, del Consiglio comunale di Caselle Torinese; 28 febbraio 1947, n. 5,

28 gennaio 1949, n. 2 e 28 giugno 1950, n. 16, della Deputazione provinciale e 30 giugno 1952, n. 7-2980, del Consiglio provinciale di Torino, esprimenti il rispettivo parere in ordine alle citate istanze;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione denominata « Colombè », costituita dal territorio delle cascine Colombaro, Cavaliera e Piccono, è distaccata dal comune di Caselle Torinese ed aggregata al comune di Robassomero, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1953

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 26. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1953, n. 514.

Reinclusione dell'abitato di Farindola, in provincia di Pescara, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto 19 febbraio 1925, n. 316, col quale l'abitato di Farindola, in provincia di Pescara, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Visto il regio decreto 25 marzo 1937, n. 1144, col quale, essendo state eseguite le necessarie opere di consolidamento, l'abitato predetto fu cancellato dall'elenco di quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, di cui alla menzionata tabella *D*;

Ritenuto che, in conseguenza della ripresa del movimento franoso, è emersa la necessità di un nuovo intervento dello Stato per la esecuzione di ulteriori opere di consolidamento;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 987, emesso nell'adunanza del 19 maggio 1953;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'abitato di Farindola, in provincia di Pescara, è nuovamente aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1953

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 36. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1953, n. 515.

Reinclusione dell'abitato di Spoltore, in provincia di Pescara, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto 12 febbraio 1931, n. 223, col quale l'abitato di Spoltore, in provincia di Pescara, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV (consolidamento di frane minaccianti abitati),

Visto il regio decreto 25 marzo 1937, n. 1307 col quale, essendo state eseguite le necessarie opere di consolidamento, l'abitato predetto fu cancellato dall'elenco di quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, di cui alla menzionata tabella *D*;

Ritenuto che, in conseguenza della ripresa del movimento franoso, è emersa la necessità di un nuovo intervento dello Stato per la esecuzione di ulteriori opere di consolidamento;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1047, emesso nell'adunanza del 19 maggio 1953;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'abitato di Spoltore, in provincia di Pescara, è nuovamente aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1953

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 35. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1953, n. 516.

Inclusione dell'abitato di Viceno, frazione del comune di Castel Viscardo, in provincia di Terni, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 825, emesso nell'adunanza del 19 maggio 1953;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Viceno, frazione del comune di Castel Viscardo, in provincia di Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1953

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 37. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Grosseto n. 12995 in data 20 maggio 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Serenari Decimo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione generale italiana lavoratori) in quanto dimissionario, con il sig. Palandri Antonio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto:

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Serenari Decimo è sostituito con il sig. Palandri Antonio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(3473)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1953.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo in data 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede di Firenze, approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1929 e modificato con decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1937;

Vista la deliberazione in data 28 marzo 1953 dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al capitale del predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, allegato al presente decreto e composto di n. 25 articoli.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1953

Il Ministro: PELLA

Statuto
dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana

TITOLO I

Costituzione Sede Durata

Art. 1.

E' istituito un Ente federale di credito agrario per la Toscana in conformità dell'art. 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed a norma della convenzione costitutiva stipulata il 3 dicembre 1927 a rogito del notaro dott. Paolo Castellini di Roma. Dell'Ente fanno parte: il Monte dei Paschi di Siena, le Casse di risparmio della Toscana, la Banca Toscana e la Banca Mutua Popolare Aretina.

Art. 2.

L'Ente ha la denominazione di « Istituto federale di credito agrario per la Toscana »; ha la sua sede in Firenze, è ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e gestione autonoma. La sua attività viene disciplinata dal presente statuto e dai regolamenti interni.

Art. 3.

L'Istituto federale, per il raggiungimento dei suoi fini, si vale dell'opera degli Istituti partecipanti, dai quali è rappresentato localmente in conformità di apposite convenzioni da approvarsi dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Presso gli Istituti partecipanti possono essere istituiti uffici o comitati dell'Istituto federale ed in ogni caso vi sarà un funzionario, designato dall'Istituto partecipante, preposto localmente al credito agrario.

Dove non operino gli Istituti partecipanti, o loro dipendenze, l'Istituto federale, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza e su conforme deliberazione dell'assemblea, potrà istituire proprie filiali.

Art. 4.

L'Istituto ha durata indeterminata.

TITOLO II

Scopo Capitale Funzionamento

Art. 5.

Scopo dell'Istituto federale è quello di esercitare nelle provincie della Toscana il credito agrario a norma di legge.

Presso l'Istituto ha sede e funziona lo schedario regionale delle operazioni di credito agrario, istituito in conformità dell'art. 37 delle norme regolamentari approvate con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e sue modificazioni.

L'Istituto ha inoltre la funzione di indirizzare, coordinare ed integrare l'attività creditizia a favore dell'agricoltura della Toscana, e partecipa al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Art. 6.

Il capitale dell'Istituto è di L. 500 milioni, ed è formato da quote nominative di partecipazione di L. 500.000 ciascuna. La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alla quota od alle quote da ciascuno conferite.

La cessione o il trasferimento delle quote ad altro Ente partecipante non può aver luogo se non col consenso dell'assemblea.

Il versamento delle quote sottoscritte sarà effettuato su richiesta dell'Istituto federale, previa delibera del Consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla data dell'invito.

Art. 7.

L'Istituto federale non raccoglie depositi.

Esso provvede alle operazioni:

a) col capitale e con le riserve;

b) con speciali anticipazioni facoltative effettuate dagli Istituti partecipanti;

c) con il risconto del portafoglio;

d) con la cessione dei crediti;

e) con altri mezzi forniti dallo Stato, nonchè da Enti ed Istituti anche non partecipanti all'Istituto federale.

TITOLO III

Organi dell'Istituto

Art. 8.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) la Giunta esecutiva;

d) il presidente;

e) il Collegio sindacale;

f) il direttore generale.

CAPITOLO I — *Assemblea dei partecipanti*

Art. 9.

L'assemblea è costituita dai delegati degli Enti partecipanti.

Ogni quota di L. 500.000 di capitale sottoscritto dà diritto ad un voto.

Ogni partecipante potrà farsi rappresentare all'assemblea da altro partecipante, mediante delega conferita anche con semplice lettera.

Ciascun delegato non potrà rappresentare più di un altro partecipante.

Art. 10.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e vengono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione ed, in sua vece, dal vice presidente. In mancanza di entrambi supplirà il consigliere più anziano.

Art. 11.

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Spetta all'assemblea:

a) approvare il bilancio ed il reparto degli utili;

b) nominare i componenti del Consiglio di amministrazione e nominare i sindaci di sua competenza;

c) determinare il compenso ai componenti il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, anche sotto forma di medaglie di presenza, per l'intervento alle rispettive riunioni;

d) determinare gli emolumenti spettanti ai sindaci effettivi;

e) deliberare sulla istituzione di dipendenze dell'Istituto;

f) deliberare sulla cessione o sul trasferimento delle quote di capitale ad altro Ente partecipante;

g) deliberare su qualsiasi altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, o ne sia fatta domanda da almeno tre partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, ovvero dal Collegio sindacale. Le modificazioni allo statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria, a norma dell'art. 2365 Codice civile.

Art. 12.

Le convocazioni dell'assemblea devono farsi mediante avviso da inviarsi ai partecipanti con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea per quelle ordinarie, e almeno cinque giorni prima per quelle straordinarie.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 13.

Le assemblee sono valide:

in prima convocazione, se intervenga la maggioranza del numero dei partecipanti che rappresentino complessivamente almeno i tre quarti del capitale sottoscritto;

in seconda convocazione, se intervengano tanti partecipanti che rappresentino la maggioranza del capitale sottoscritto. Per la seconda convocazione si applicano le norme dell'art. 2369 C. C.

Le deliberazioni saranno valide se approvate con un numero di voti pari alla metà più uno di quelli di cui dispongono gli intervenuti. Tuttavia le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto, alla cessione o al trasferimento delle quote di capitale sociale ad altro Ente partecipante, all'apertura di filiali ed alla messa in liquidazione dell'Istituto saranno valide se approvate con la maggioranza dei tre quarti del capitale sottoscritto.

Le votazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto, ove l'assemblea non decida diversamente.

CAPITOLO II — *Consiglio di amministrazione*

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri, che sono scelti fra gli amministratori ed i dirigenti degli Istituti partecipanti; durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il presidente ed il vice presidente sono nominati nel seno del Consiglio, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per la durata di anni due. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri sarà provveduto a norma dell'art. 2386 C. C. Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il proprio segretario con funzioni anche di segretario della Giunta esecutiva. Il segretario firma i verbali insieme al presidente, e ne rilascia copia ed estratti.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Istituto e per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

E' di sua particolare spettanza:

a) formulare i regolamenti interni occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

b) determinare la competenza della Giunta esecutiva;

c) nominare il personale di qualunque grado, determinandone requisiti, mansioni, trattamento economico e di quie-

scenza; provvedere alle promozioni, adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza, nonchè adottare ogni altra determinazione in materia di rapporti di impiego;

d) fissare i criteri generali di distribuzione del credito;

e) deliberare sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, sui finanziamenti a Consorzi di bonifica che eccedano i limiti di competenza della Giunta esecutiva, nonchè sulle operazioni passive di cui all'art. 7 del presente statuto;

f) nominare rappresentanti e corrispondenti;

g) fissare i tassi di interesse sulle operazioni attive ed approvare quelli sulle operazioni passive;

h) fissare i criteri per le spese di amministrazione e per il controllo tecnico;

i) predisporre i bilanci e le relazioni, e quant'altro deve essere sottoposto all'assemblea;

l) provvedere in genere a tutto quanto occorra per regolare il funzionamento dell'Istituto, anche per ciò che riguarda i rapporti con i partecipanti e con i terzi.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante avvisi — da inviare almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi di urgenza — che debbono contenere l'indicazione degli oggetti in discussione.

Il presidente dovrà inoltre convocare il Consiglio quando ciò venga richiesto dal Collegio sindacale o da almeno tre consiglieri.

Art. 17.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno sei membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza assoluta dei votanti, quelle concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio non decida diversamente A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede l'adunanza; in quelle segrete la proposta s'intende respinta.

CAPITOLO III. — *Giunta esecutiva*

Art. 18.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vice presidente, dal consigliere segretario nonchè da due consiglieri da nominarsi dal Consiglio di amministrazione al principio di ogni esercizio

La Giunta è convocata dal presidente.

Le adunanze della Giunta esecutiva sono valide con l'intervento di tre membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Spetta alla Giunta esecutiva

a) deliberare sulle operazioni nei limiti di sua competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

b) deliberare sulle spese di amministrazione secondo i criteri fissati dal Consiglio,

c) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenere, autorizzando il presidente — o chi ne fa le veci — a stare in giudizio, transigere, rinunziare, etc. e deliberare altresì sul concorso dell'Istituto a pubblici incanti, sull'acquisto, vendita e permuta di beni immobili;

d) deliberare, salvo quanto è disposto dal successivo art. 21, lettera *e*), sulle cancellazioni, riduzioni, restrizioni e posterghe delle ipoteche e dei privilegi convenzionali, con piena efficacia legale, nonchè sulla eliminazione dei crediti dalle scritture.

La deliberazione della Giunta è sufficiente di fronte ai terzi a far presumere l'esistenza della determinazione di competenza di cui all'art. 15, lettera *b*).

CAPITOLO VI. — *Il presidente*

Art. 19.

Il presidente sovraintende a tutto il funzionamento dell'Istituto e ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

In caso di urgenza il presidente può adottare le decisioni di competenza del Consiglio e della Giunta esecutiva, salvo richiederne le necessarie ratifiche nella prossima seduta.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente. In mancanza di entrambi supplirà il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, a parità di essa, dall'età.

Il Consiglio ha facoltà di delegare al direttore generale la firma dei contratti e degli atti inerenti alle operazioni precedentemente deliberate.

Di fronte ai terzi, al Conservatore dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico ed agli altri Uffici pubblici, la firma del vice presidente è sufficiente a far presumere l'assenza o l'impedimento del presidente, e la firma del consigliere anziano è sufficiente a far presumere l'assenza o l'impedimento del presidente e del vice presidente. Parimenti la firma del direttore generale è sufficiente a far presumere l'esistenza della delega da parte del Consiglio per la stipulazione di atti inerenti ad operazioni precedentemente deliberate.

CAPITOLO V. — *Collegio sindacale*

Art. 20.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, e ad esso si applicano le norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il sindaco effettivo di nomina ministeriale è di diritto presidente del Collegio sindacale.

CAPITOLO VI. — *Il direttore generale*

Art. 21.

La direzione dell'Istituto è affidata al direttore generale da nominarsi dal Consiglio di amministrazione fra persone particolarmente esperte in materia di credito agrario, col voto favorevole di almeno sette dei componenti il Consiglio.

Il direttore generale sovraintende a tutto il personale, ordina e vigila il lavoro di tutti gli uffici e dei comitati eventualmente istituiti a sensi dell'art. 3 del presente statuto. Più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del Consiglio e della Giunta esecutiva ed in genere all'esatta osservanza delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti;

b) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi d'incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;

c) riferisce al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta esecutiva su tutte le domande di sovvenzione e sugli oggetti posti all'ordine del giorno, ed in genere su tutti gli affari dell'Istituto;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) consente la cancellazione delle ipoteche, dei privilegi convenzionali e delle trascrizioni di patti e di precetti immobiliari quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto;

f) dispone le spese di ordinaria amministrazione nei limiti fissatigli dalla Giunta esecutiva.

Il direttore generale interviene di diritto alle assemblee dei partecipanti, ed alle adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva. Egli ha voto consultivo su tutti gli affari sottoposti all'esame del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto. Per il caso di assenza o di impedimento del direttore generale il Consiglio di amministrazione provvede per la sostituzione.

TITOLO IV

Bilancio Utili Liquidazione

Art. 22.

L'esercizio dell'Istituto ha termine con il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto alla approvazione dell'assemblea dei partecipanti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 23.

Gli utili netti saranno assegnati:

per due decimi alla riserva;

per i restanti otto decimi:

a) alla corresponsione di un dividendo al capitale;

b) ad ulteriore incremento della riserva o ad accantonamenti a disposizione del Consiglio di amministrazione per premi, sussidi ed incoraggiamenti ad iniziative ed istituzioni aventi per scopo l'incremento e la messa in valore dell'agricoltura toscana.

Art. 24.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25.

In caso di liquidazione dell'Istituto le attività risultanti saranno ripartite fra gli Istituti partecipanti, in proporzione delle quote da ciascuno conferite.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: PELLA

(3451)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1953.

Integrazione alla tabella A annessa al decreto Ministeriale 20 luglio 1952, con il quale sono stati banditi i concorsi nazionali a premi per l'aumento della produttività agricola.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 178 del 2 agosto 1952, con il quale sono stati indetti concorsi nazionali a premi per l'aumento della produttività agricola per l'annata agraria 1952-53;

Considerato che, in base all'art. 3 di detto bando, le piccole aziende di nuova costituzione a seguito della riforma agraria formano categoria a sè stante, senza distinzione di sorta, sia nelle gare provinciali che in quelle regionali o compartimentali ed in quella nazionale;

Constatato che nella tabella *A* annessa al predetto decreto Ministeriale 20 luglio 1952, la provincia di Catanzaro non è stata erroneamente compresa fra quelle in cui si applica la riforma agraria;

Considerato che in tale Provincia tutti i conduttori di aziende costituite a seguito della riforma agraria hanno presentato, entro il termine utile e previsto dal bando, domanda di partecipazione al concorso nazionale a premi fra le aziende agricole per l'aumento della produttività;

Ritenuta la necessità, in armonia a quanto previsto dall'art. 3 del bando di concorso, di rettificare la tabella *A* annessa al bando medesimo comprendendo la provincia di Catanzaro fra quelle in cui si applica la riforma agraria;

Decreta:

Alle provincie in cui si applica la riforma agraria, specificate nella tabella *A* annessa al bando di concorso indetto con decreto Ministeriale 20 luglio 1952 di cui alle premesse, è aggiunta la provincia di Catanzaro.

Conseguentemente viene assegnata a detta Provincia, per la concessione di premi alle aziende di riforma, la somma di L. 500.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1953

Il Ministro: FANFANI

(3596)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura tedesca presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di lingua e letteratura tedesca, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3607)

Vacanza della cattedra di antropologia presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di antropologia, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3608)

Vacanza della cattedra di geografia presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di geografia, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3609)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Invicta », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 luglio 1953, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Invicta », con sede in Napoli, costituita con atto 21 novembre 1947, per notaio dott. Giovanni Passari, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza la nomina del liquidatore.

(3486)

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa di consumo « Ente economico A.C.L.I. », con sede in Terni.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 8 luglio 1953, il commissario liquidatore della cooperativa di consumo « Ente economico A.C.L.I. » di Terni, ragioniere Silvio Trenta, è stato sostituito nell'incarico con il dott. Mario Bocci.

(3487)

MINISTERO DEI TRASPORTI

42ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Pressione di prova massima per i recipienti in lamiere d'acciaio saldate per fusione

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Considerato che i progressi conseguiti dalla tecnica consentono di elevare il limite massimo di pressione ammesso per i recipienti in lamiere di acciaio saldate per fusione;

Tenuto conto che nell'allegato 1 alla C.I.M. al quale l'Italia ha dato la propria adesione, i recipienti suddetti sono ammessi per i gas la cui pressione di prova non superi 60 kg/cmq;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

Il limite massimo della pressione di prova consentito per i recipienti in lamiere di acciaio saldate per fusione è elevato da 35 a 60 kg/cmq.

In base a quanto precede con detti recipienti possono essere trasportati oltre ai gas ammessi con la 18ª e la 37ª Serie di norme integrative anche i seguenti gas:

gas Z;

acido solfidrico;

acetilene disciolto in acetone assorbito da materia porosa.

Le rispettive pressioni di prova risultano dagli specchi sottoriportati

Recipienti della categoria A (bidoni)

Nome dei gas	Pressione di prova idraulica nomale	Pressione di prova idraulica incrementata	Pressione di scoppio ≥
Gas Z	40	45	104
Acido solforico	54	59	136
Acetilene disciolto in acetone assorbito da materia porosa	60	65	150

Recipienti della categoria B

Nome dei gas	Pressione di prova idraulica	Pressione di scoppio ≥
Gas Z	40	92
Acido solfidrico	54	125
Acetilene disciolto in acetone assorbito da materia porosa	60	138

E' ammesso che i recipienti per acetilene disciolto vengano riempiti con materia porosa prima del completamento delle saldature.

In tal caso, venendo i detti recipienti presentati al collaudo già riempiti di materia porosa, verranno applicate anche per l'approvazione, le norme previste dall'art. 24 del regolamento per le revisioni dei recipienti per acetilene disciolto, norme che consentono di sottoporre i recipienti a pressione iniettandovi acetone od azoto od altro gas inerte; inoltre potrà essere omessa nel certificato l'indicazione dei singoli pesi costituenti la tara complessiva.

La prova di scoppio, invece, dovrà sempre essere effettuata con immissione di acqua (e non di acetone od azoto od altro gas inerte) previa asportazione della materia porosa, qualora detta asportazione sia richiesta dagli interessati.

p. *Il Ministro*: CAPPUCCIO

(3458)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cuneo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 9 luglio 1953, n. 4508, il dott. Giuseppe Chiatellino è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cuneo, in sostituzione dell'arch. Rodolfo Boussu, dimissionario.

(3491)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 luglio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	628,75
» Firenze	—	—
» Genova	624,90	629 —
» Milano	624,90	629,50
» Napoli	624,90	628,30
» Palermo	624,90	628,90
» Roma	624,88	629,60
» Torino	624,90	626 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	630 —

Media dei titoli del 21 luglio 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,375
Id 3,50 % 1902	59,75
Id 3 % lordo	70,10
Id 5 % 1935	94,475
Redimibile 3,50 % 1934	77,275
Id 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,225
Id 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % 1936	89,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,125

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 luglio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit 624,89
1 dollaro canadese » 629,55

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	319387	1.050 —	*Mennonna* Michele *di* Nicola, dom. a Bisaccia (Avellino).	*Mennonno* Michele *fu* Nicola, dom. a Bisaccia (Avellino).
Id.	354164	980 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	366027	945 —	*Mennona* Michele *di* Nicola, ecc. come sopra.	Come sopra.
Id.	124528	455 —	Tournour Viron Eugenio fu *Francesco*, dom. a Gravere (Torino).	Tournour Viron Eugenio fu *Battista*, dom. a Gravere (Torino).
B. T. N. 5 % (1959)	2267	750 —	Vitello *Luisa* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Wancolle Maria vedova Vitello, dom. a Catania.	Vitello *Carmelina* fu Vincenzo, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 luglio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3425)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Manciano (Grosseto), dell'estensione di ettari 732, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura:

Confini:
nord: antica mulattiera Manciano-Montemerano;
est: strada statale n. 74;
sud: confini proprietà Detti, Bianchi, Rossi, Corradini;
ovest: dogana Montemerano-Sgrilla.

Il Comitato provinciale della caccia di Grosseto provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(3507)

Ampliamento della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Caraglio e Valgrana (Cuneo)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 giugno 1952, nella zona di Caraglio e Valgrana (Cuneo), dell'estensione di ettari 455 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene esteso su fondi contigui della superficie di ettari 358. Detta zona assume così l'estensione complessiva di ettari 813 circa e rimane così delimitata:

Martinetto Soprano; strada per Valgrana fino a Valgrana; ponte di Valgrana; strada da Cardiola per Tetto Chiappello; Casa Treia; linea ideale attraversante il vallone Lumana per Borgata Marchisio fino all'incontro con il confine comunale Bernezzo-Caraglio; detto confine fino al crocivia Cuneo-Caraglio e Cervasca-Caraglio; da detto crocivia strada provinciale Cuneo-Caraglio fino alla periferia sud di Caraglio; periferia di Caraglio; strada per Martinetto Soprano lungo la via Valgrana.

(3506)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, della estensione di ettari 950, compresa nel comune di Acquasparta, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada campestre che dal podere Fornace a quota 260, conduce per Case Macchie fino a C. Monte Albano a quota 195;
est: strada comunale che da C. Monte Albano per Configni conduce all'incontro con la strada provinciale Acquasparta-Casteltodino, indi strada provinciale fino al bivio Scarpone a quota 384;
sud: strada campestre che dal bivio Scarpone conduce per C.le Palornie, al C.le Metate fino al Voc. Forcine;
ovest: strada campestre che dal Voc. Forcine passa dal C.le Corone, attraversa il podere Fontanile, il podere le Logge e conduce al podere Fornace a quota 260.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi delll'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 608, compresa nei comuni di Casteggio, Montebello e Borgo Priolo, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada Narbusto che dalla via Manzoni sale all'alto paese e scende poi alla Chiesetta (strada Ravadazzo);
est: dalla Chiesetta passa al bivio Ravadazzo, cascina Rometto e cascina Morone e sale alla cresta del Bosco Ceresino;
sud: dalla cresta del Bosco Ceresino passa per cascina Parione, scende nel torrente Coppa e da questi sulla strada comunale Casteggio-Borgo Priolo;
ovest: dal bivio Narbusto prosegue la via Manzoni, passa dalla Rivazza e raggiunge il confine sud sulla strada di Borgo Priolo.

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 25, compresa nel comune di Vestignè, delimitata dai seguenti confini

strada comunale Ghiarino e fiume Dora Baltea.

(3505)

Revoca di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 21 maggio 1950 e 24 giugno 1952, nella zona di Cuneo, dell'estensione di ettari 442 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 maggio 1950, viene revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Capriano Azzano e Poncarale Flero (Brescia), dell'estensione di ettari 885, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 giugno 1950, viene revocata.

Nella suddetta zona la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimangono vietate, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 15 marzo 1954.

(3504)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. L'avv. De Angelis Gaetano fu Francesco Ernesto è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Terranova da Sibari (Cosenza).

2. Il sig. Franco Angelo fu Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bovino (Foggia).

3. Il sig. Vitale Giorgio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Valfortore (Benevento).

4. Il sig. De Rosa Silvio fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Accadia (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1953

Il direttore generale: FORMENTINI

(3415)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Racalmuto (Agrigento), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Racalmuto (Agrigento) e mette la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopra citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 28 giugno 1945, con il quale il dott. Carmelo Basile è stato nominato commissario liquidatore della predetta azienda;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del cennato commissario liquidatore;

Dispone:

Il dott. Giuseppe De Gregorio di Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Racalmuto (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del dott. Carmelo Basile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(3508)

Sostituzione dei componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Stella » di Barrafranca (Enna), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 20 marzo 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Stella » di Barrafranca (Enna) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del Capo del disciolto Ispettorato del credito in data 20 marzo 1940 relativo alla nomina dei signori Onofrio Virone e Giuseppe Gambino a componenti il Comitato di sorveglianza della cennata azienda;

Considerato che i predetti componenti hanno declinato l'incarico loro affidato e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Giuseppe Mastrobuono fu Salvatore e Giuseppe Bonincontro di Alessandro sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Stella » di Barrafranca (Enna) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dei signori Onofrio Virone e Giuseppe Gambino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(3509)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 dicembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 14 novembre 1952, n. 20431.2/12689, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 dicembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Foggia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Giuseppe Capasso, trasferito ad altra sede nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Giuseppe Capasso, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 dicembre 1951, il vice prefetto dott. Antonio Dessena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 giugno 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(3460)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo direttore del pubblico macello del comune di Asti.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 28 febbraio 1953, n. 20494.2/13465, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo direttore del pubblico macello del Comune di Asti;

Vista la nota del Prefetto di Asti, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Nicola Cupaiuolo, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott Nicola Cupaiuolo, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo-direttore del pubblico macello del comune di Asti, il vice prefetto ispettore dott. Saverio Ferrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 giugno 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(3462)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso a ottanta posti di grado 11° del quadro del personale direttivo amministrativo di gruppo A dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 20 ottobre 1951, n. 1175;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1952, n. 19599/12106, che autorizza a bandire un concorso per centottanta posti di grado 11° del quadro del personale direttivo amministrativo di gruppo *A*, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1952, con il quale è stato bandito un concorso a soli cento posti di grado 11° del quadro del personale amministrativo di gruppo *A*;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esame a ottanta posti di grado 11° del quadro del personale direttivo amministrativo di gruppo *A* dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui ventisei riservati al personale di ruolo e non di ruolo, comunque denominato, direttamente dipendente dall'Amministrazione stessa, nonchè al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, reggenti e coadiutori effettivi); per beneficiare dei posti riservati, gli aspiranti dovranno possedere l'anzianità minima di servizio di anni due, comunque prestati.

Possono concorrere ai posti riservati anche i reggenti e coadiutori effettivi che siano privi di incarico da non oltre un anno alla data del termine di presentazione delle domande, purchè abbiano l'anzianità minima di servizio di cui sopra

I posti riservati, di cui al precedente comma, che non siano coperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi per la nomina nel predetto ruolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche commerciali, o economiche marittime, o sociali e sindacali, o politiche, o politiche sociali, o politiche ed amministrative, o coloniali.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 38.

Detto limite è elevato:

ad anni 43:

per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dei territori di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

ad anni 44:

per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati i 45 anni.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-1945 e nella lotta di liberazione;

b) per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite di età è altresì elevato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, volontari od incaricati nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Divisione I, Ufficio concorsi, corredate da tutti i documenti relativi, dovranno essere consegnate oppure spedite al suddetto Ministero nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla domanda, firmata dall'aspirante, dovrà risultare

a) cognome, nome, paternità e maternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) elenco dei documenti allegati;

g) eventualmente, amministrazione dalla quale il candidato dipende.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendentemente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di giorni sessanta e di quelle insufficientemente documentate, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio originale; in tale caso dovrà essere prodotto un certificato in competente bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza di cui al n. 9 del seguente art. 5.

I candidati che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare le domande documentate, nel suddetto termine di giorni sessanta, ai Servizi od alle Direzioni provinciali da cui dipendono.

I Servizi e le Direzioni provinciali, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero con il proprio parere favorevole o meno all'ammissione al concorso per ciascuno dei concorrenti interni, di ruolo o non di ruolo e degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti

1. Diploma originale di laurea oppure copia notarile (L. 40 primo foglio e L 32 intercalari) debitamente legalizzata oppure provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dalla Università.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato.

4. Certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune ove l'aspirante risieda almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune di residenza debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare le sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia aggiornata in competente bollo (L. 40 primo foglio, L. 32 intercalari) dello stato di servizio o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) copia del foglio matricolare (munita della prescritta marca da bollo) se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

c) certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24, vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili.

9. Eventuali documenti necessari per fruire dei benefici relativi alla elevazione dei limiti di età per l'ammissione al concorso ed alle preferenze e precedenze nella graduatoria.

I coniugati ed i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L 24 comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione.

I reduci civili dalla deportazione e dall'internamento compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione su carta da bollo da L. 24 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risieda, gli altri mediante una dichiarazione su carta da bollo da L. 32 rilasciata dal Ministero dell'Africa Italiana.

I partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o la copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi rilasciata dalle Commissioni stesse e dal Distretto militare.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio, o per fatti derivanti dal terrorismo slavo, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'articolo 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, produrranno: gli orfani di guerra un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; i figli degli invalidi uno dei documenti di cui ai precedenti commi, intestato al nome del padre; gli altri un certificato delle rispettive associazioni nazionali.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al seguente articolo.

Art. 6.

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre oltre alla domanda, soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 8 e quelli eventuali di cui al n. 9 del precedente articolo; inoltre, dovranno produrre copia in competente bollo (L. 40 primo foglio, L. 32 intercalari), dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 5, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24 dell'Amministrazione presso cui prestino servizio rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

I concorrenti non di ruolo alle dirette dipendenze della Amministrazione P. T. sono esentati dal produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2 e 8, nonchè quelli eventuali di cui al n. 9, ove li abbiano già prodotti.

Nella domanda di ammissione al concorso dovranno però essere indicati gli estremi del precedente invio al Ministero di tali documenti. La qualità di dipendenti non di ruolo della Amministrazione P. T. dovrà essere comprovata con un certificato su carta bollata da L. 24 in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà, invece, produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 5 integrata da un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dalla Direzione provinciale in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato e, limitatamente ai reggenti e coadiutori privi di incarico, la data di cessazione dell'ultimo incarico onde stabilire se abbiano o meno titolo alla riserva dei posti di cui al primo comma del precedente art. 1.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi possono esibire in luogo dei certificati di cui ai nn. 3, 4, 7, 8 del precedente art. 5, un certificato, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 6 e 7 purchè da ciascun documento risultino esplicitamente le condizioni di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti della qualifica di impiegato statale di ruolo e dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 3 del presente decreto per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso e di quelli non ammessi sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento; per gli impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di due professori universitari e di due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto (all. I).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario e con un assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11° di gruppo A, oltre la indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da ruoli statali saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ed 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso che senza un motivo, che possa a giudizio dell'Amministrazione ritenersi giustificabile, non assumano servizio in prova entro il termine e nella residenza loro assegnata, saranno considerati rinunciatari senza bisogno di diffida ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei che seguano, nella graduatoria, i vincitori.

Art. 13.

I volontari che alla fine del periodo di prova ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori (grado 11°, gruppo *A*, quadro del personale direttivo amministrativo) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1953

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1953
Registro n. 11 *Poste, foglio n.* 292. — FAGIANI

ALLEGATO I

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO

Materie di esame scritto

1) Diritto amministrativo.
2) Diritto civile e commerciale.
3) Scienza delle finanze ed economia politica.

Materie di esame orale
(oltre quelle dellep rove scritte)

1) Principi di diritto costituzionale.
2) Principi di diritto penale.
3) Contabilità generale dello Stato.
4) Nozioni di statistica
5) Elementi di legislazione postale e delle telecomunicazioni e di diritto internazionale pubblico, con particolare riguardo a quello postale.

Visto, *il Ministro*: SPATARO

(3522)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria del concorso a trentadue posti di vice ragioniere di artiglieria (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 16 dicembre 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1953, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1951, col quale fu indetto un concorso per esami a trentadue posti di vice ragioniere di artiglieria (gruppo *B*, grado 11°);

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati del concorso a trentadue posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo *B*), bandito con decreto Ministeriale 16 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1952, registro n. 11, foglio n. 361:

1.	De Ninno Giuseppe	punti 16,75
2.	Salvatore Arcangelo	» 15,40
3.	Pecorini Emilio	» 15,30
4.	Motta Gerardo	» 15,25
5.	Orsi Pietro	» 15,00
6.	Sassoli Menotti	» 14,95
7.	Brancaccio Francesco	» 14,85
8.	Pietrosanti Dino	» 14,80
9.	Montella Catello	» 14,60
10.	Libertini Antonio	» 14,45
11.	Serranò Vincenzo	» 14,40
12.	Bussoletti Oscar	» 14,35
13.	Bersani Renato	» 14,30
14.	Farese Antonio	» 14,25
15.	Giansante Luigi	» 14,20
16.	Caraturo Raffaele	» 14,15
17.	Brancaccio Giuseppe	» 14,10
18.	Meo Giulio	» 14,05
19.	Geria Antonino	» 14,00
20.	Ciotti Lorenzino	» 13.90
21.	Solfanelli Gio-Batta	» 13,85
22.	Squillace Luigi	» 13,80
23.	Iammarino Potito	» 13,75
24.	Giglio Salvatore	» 13,70
25.	Bocca Luigi	» 13,65
26.	Petruzzino Giuseppe	» 13,45
27.	Lacroce Pasqualino	» 13,10
28.	Bellone Vincenzo	» 13,05
29.	Torregrossa Giuseppe	» 13,00

Art. 2.

Tutti i soprannominati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in parola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1953
Registro n. 25, *foglio n.* 331. — TEMPESTA

(3440)

PREFETTURA DI SONDRIO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto n. 10841, in data 30 giugno 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1951;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso;

Visti gli articoli 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Ruminelli dott. Alfio: consorzio di Ponte Valtellina;
2) Maggi dott. Carlo: consorzio di Ardenno;
3) Denna dott. Angelo: consorzio di Chiesa Valmalenco;
4) Sfondrini dott. Giovanni: consorzio di Prata Camportaccio.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni, capi consorzio interessati.

Sondrio, addì 8 luglio 1953

Il prefetto: MORCSI

(3558)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 29109 del 31 marzo 1952, con il quale è stato bandito un pubblico concorso ai posti di medico condotto vacante nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1951;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Vista la regolarità degli atti;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 35 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico di leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, art. 69;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Faraglia dott. Leonardo . . . punti 57,88 su 100
2. Cola dott. Augusto . . » 53,50 »
3. Sansoni dott. Luigi . . » 53,28 »
4. Pagani dott. Ennio Severo . . » 50,50 »
5. Sebastiani dott. Carlo . . . » 50,42 »
6. Console dott. Alessandro . . . » 50,10 »
7. Torelli dott. Giovanni . . » 48,35 »
8. Graziosi dott. Emanuele . . . » 47,78 »
9. Marini dott. Renato . . . » 47,19 »
10. Giovannozzi dott. Giacomo . . » 46,43 »
11. Filiaci dott. Carlo . . . » 46,12 »
12. Perotti dott. Francesco . . . » 45,77 »
13. Benfatti dott. Emidio . . . . » 45,33 »
14. Apolloni dott. Nello . . . . » 43,04 »
15. Toma dott. Angelo . . . . » 42,42 »
16. Balice dott. Gaetano . . . . » 42,12 »
17. Brandimarte dott. Luigi . . . » 41,84 »
18. Montani dott. Ferruccio . . . » 41,56 »
19. Marconi dott. Adolfo . . . . » 41,54 »
20. Mercuri dott. Amato . . . . » 40,94 »
21. De Santis dott. Alberto . . » 40,43 »
22. Petetta dott. Adolfo . . » 40,42 »
23. Vittorini dott. Giovanni Orgeas . . » 40,39 »
24. Brondolo dott. Ernesto . . . » 39,58 »
25. Trebbi dott. Gino . . punti 39,43 su 100
26. Angelini dott. Teocrito . . . » 39,17 »
27. Brandimarte dott. Balilla . . . » 37,13 »
28. Marcario dott. Giuseppe . . . » 36,97 »
29. Giuntini dott. Giulio . . . . » 36,00 »
30. Angeletti dott. Cesare . . . . » 35,83 »
31. Ceteroni dott. Alessandro . . . » 35,44 »
32. Giorgi dott Orneo . » 35,00 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 14 luglio 1953

p. *Il prefetto*: DI GIACOMO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visti i propri decreti nn. 29109 in data 31 marzo 1952 e 14 luglio 1953 con i quali, rispettivamente, è stato bandito il concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1951 ed è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso stesso;

~~Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso~~ indicate dai candidati idonei nelle rispettive domande:

Visti gli articoli 69 del testo unico di leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso per le condotte mediche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1950, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Faraglia dott. Leonardo: Ascoli Piceno (2ª del capoluogo);
2) Sansoni dott. Luigi: Monteprandone (unica);
3) Pagani dott. Ennio Severo: Santa Vittoria in Matenano (unica);
4) Sebastiani dott. Carlo: Acquasanta 2ª;
5) Console dott. Alessandro: Campofilone (unica);

Ascoli Piceno, addì 14 luglio 1953

p. *Il prefetto*: DI GIACOMO

(3557)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.